

02758-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta da:

- VINCENZO MAZZACANE - Presidente -
- LUGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- RAFFAELE SABATO - Consigliere -
- ANTONIO SCARPA Rel. Consigliere
- ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

CONDOMINIO

Ud. 12/12/2017 - CC
Cea. 2758
R.G.N. 4759/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4759-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO (omissis) , (omissis) , elettivamente
domiciliati in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis) ;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1331/2013 della CORTE D'APPELLO di
BRESCIA, depositata il 02/12/2013;

OR
3208/17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. (omissis) ha proposto ricorso articolato in tre motivi contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1331/2013, depositata il 02/12/2013. Resistono con unico controricorso il Condominio (omissis) (omissis) e l'amministratore di esso (omissis) .

Con citazione del 30 giugno 2003 (omissis) convenne il Condominio (omissis) , l'amministratore di tale condominio (omissis) e la Società Cooperativa (omissis) , domandando la declaratoria di nullità delle decisioni assembleari inerenti al bilancio consuntivo 2002, nonché di tutta una serie di nullità di deliberazioni riferibili alla Società Cooperativa (omissis) (omissis) ed al Condominio (omissis) (costituito in seno alla Cooperativa), e approvate tra il 1992 e il 2002. (omissis) (omissis) era stato presidente della Cooperativa (omissis) (omissis) fino al 1991, ma, dopo le sue dimissioni da tale carica, insorse un ampio contenzioso tra quello ed il nuovo Consiglio di Amministrazione della società. L'adito Tribunale di Bergamo, dopo aver espletato una CTU contabile, con sentenza del 26 febbraio 2009 respinse tutte le domande. La Corte d'Appello di Brescia ha poi rigettato l'appello principale di (omissis) ed ha invece accolto l'appello incidentale avanzato dal Condominio (omissis) sulla domanda di responsabilità processuale aggravata per colpa grave, condannando il (omissis) al pagamento del risarcimento dei danni di € 2.000,00 ex art. 96 c.p.c. per il giudizio di primo grado, nonché ad un identico importo risarcitorio per il giudizio di appello.

La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione della lettera inviata in data 1 giugno 2005 dal c.t.u. al (omissis); ha poi affermato che l'appellante principale non aveva individuato e precisato le proprie critiche con riguardo alle singole assemblee e delibere, né aveva dedotto alcunché in ordine alla infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dal Condominio; neppure il (omissis) aveva precisato se le indicazioni (date, presenze, ecc.) contenute nei verbali delle assemblee fossero materialmente o ideologicamente false; quindi la sentenza impugnata ha sostenuto che l'appellante principale avesse confusamente e genericamente riproposto questioni già decise in altre cause; ed ha dichiarato inammissibile la querela di falso dei verbali di assemblea per mancata precisazione dei dati contestati e perché comunque attinente alle risultanze contabili.

II. Il ricorso di (omissis) contiene l'integrale riproduzione del testo della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e dell'atto di appello, mentre delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello vengono riportati in ricorso i soli dispositivi, senza esporne neppure sommariamente le ragioni decisorie, ed alcun cenno viene fatto alle difese svolte dalle controparti nelle pregresse fasi del giudizio. E' invece onere del ricorrente, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3, c.p.c., riportare in ricorso l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e

in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

III. Il ricorso non è stato intimato anche alla Società Cooperativa (omissis), la quale è stata parte convenuta e poi appellata nei precedenti gradi del giudizio, in quanto destinataria di alcune impugnative di delibere assembleari.

Essendo stata, in realtà, l'azione di impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea proposta dal (omissis) sia nei confronti della Società Cooperativa (omissis) che del Condominio (omissis) (condominio di gestione costituito in un secondo momento), sul presupposto che spettasse alla Cooperativa originaria di provvedere, con i suoi organi e secondo il suo ordinamento, alla gestione condominiale fino al momento della costituzione volontaria del condominio, si è realizzata la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili. Ne consegue che, rispetto ad esse, in sede d'impugnazione, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. (e quindi, essendo l'impugnazione contro o da parte della Cooperativa già preclusa, non dev'essere disposta la notifica al terzo del ricorso), ma anche che sono inammissibili in questa sede tutte le censure che abbiano come destinataria la Cooperativa (omissis).

Non è comunque fondata l'eccezione dei controricorrenti sulla omessa impugnazione dei capi della sentenza d'appello che avrebbero statuito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.c. Invero, la Corte d'Appello di Brescia, pur premettendo che la genericità delle deduzioni dell'appellante si riflettesse sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione, ne ha poi vagliato in

motivazione l'infondatezza, pervenendo in dispositivo ad una statuizione di rigetto nel merito dell'appello principale.

IV. Il primo motivo di ricorso allega in rubrica la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c., nonché la "omessa violazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5". Si fa riferimento alla declaratoria di inammissibilità della produzione della lettera datata 1 giugno 2005 sottoscritta dal ragioniere (omissis), CTU nel giudizio di primo grado. La censura richiama poi una CTU svolta nell'anno 2012 in un nuovo giudizio tra le parti pendente davanti al Tribunale di Bergamo, in quanto tale CTU avrebbe finalmente convalidato le doglianze del (omissis) sulla situazione contabile del Condominio (omissis).

IV.1. Il primo motivo di ricorso è comunque infondato. La Corte d'Appello ha spiegato che la lettera del 1 giugno 2005 sottoscritta dal CTU non valesse ad infirmare le conclusioni peritali, non avendo comunque l'appellante chiarito quali fossero i punti di contrasto o di errore della relazione dell'ausiliare.

La Corte d'Appello ha così deciso la questione di diritto dell'ammissibilità della produzione del nuovo documento in appello in modo comunque conforme all'orientamento giurisprudenziale di recente prescelto da Cass., Sez. U, 04/05/2017, n. 10790, nel senso, cioè, che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*), soltanto quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, ovvero quella in grado di provare quel che era rimasto

indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Atteso che, quando viene dedotta, in sede di legittimità, come nel caso in esame, l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, essendo chiamata ad accertare un *error in procedendo*, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta essa stessa a stabilire se si trattasse di prova indispensabile, in quanto tale giudizio attiene non al merito della decisione, ma al rito (cfr. Cass. Sez. 1, 08/02/2017, n. 3309; Cass., Sez. 1, 25/01/2016, n. 1277; Cass. Sez. 1, 17/06/2009, n. 14098), non può che confermarsi che il documento prodotto in appello da (omissis) non rivelava alcuna indispensabilità nel quadro delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, e, cioè, non spiegava alcuna immediata influenza causale sulla decisione finale della lite.

E' evidentemente inammissibile il riferimento invece contenuto in ricorso alla CTU espletata nel 2012 in un diverso giudizio tra le parti, non fosse altro che per la totale carenza dell'indicazione del contenuto di tale documento (nemmeno, del resto, prodotto), come prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

V. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. nonché l'omessa e insufficiente motivazione, non avendo i giudici di appello considerato la controvertibilità delle questioni oggetto di causa nel giustificare la condanna per lite temeraria.

V.1. Il motivo è del tutto infondato.

La Corte d'Appello ha spiegato la condanna per responsabilità aggravata del (omissis) facendo riferimento alla colpa consistente nell'aver dedotto in lite questioni di invalidità delle delibere assembleari già oggetto di precedenti giudizi, ovvero precluse da decadenze e prescrizioni, o ancora nell'aver allegato imprecisate falsità documentali, e nell'aver avanzato in appello motivi generici.

Ora, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo che entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3, 29/09/2016, n. 19298). Tale disposizione, dopo la riformulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, limita il controllo logico della Corte di cassazione alla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), da indicare in ricorso nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. A differenza di quanto supposto, pertanto, nel secondo motivo di ricorso, non ha quindi più rilevanza il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, né, come nella specie, denunciato, la mancata considerazione di un diverso grado di opinabilità delle questioni controverse ai fini della ravvisabilità, in tema di responsabilità processuale aggravata, del carattere temerario della lite.

VI. Il terzo motivo di ricorso denuncia, infine, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul merito della lite. Qui il ricorrente lamenta la mancata motivazione sul merito della lite, sicché espone le vicende gestionali della Società Cooperativa (omissis) e del Condominio (omissis) a far tempo dall'assemblea del 3 febbraio 1992 fino all'assemblea del 5 maggio 2003, che approvò il consuntivo per l'anno 2002.

VI.1. Il motivo è inammissibile, in quanto invoca in sede di legittimità, per il tramite dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., una nuova ricostruzione fattuale che possa sorreggere il merito delle proprie pretese, senza tener però conto di quanto deciso al riguardo nella sentenza impugnata, senza considerare la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e senza rispettare l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

VI. Il ricorso va dunque rigettato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti.

I controricorrenti hanno proposto domanda per responsabilità aggravata. E' applicabile nel presente giudizio, *ratione temporis*, l'art. 385, comma 4, c.p.c., per la condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di un'ulteriore somma. Sussistendo riguardo a tale norma il presupposto della colpa grave, atteso che il ricorrente ha agito per la cassazione della sentenza di appello senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'assoluta infondatezza della propria posizione. Tale somma, considerati la durata del giudizio e l'oggetto di esso, può equitativamente liquidarsi, in € 2.000.00.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché al pagamento in favore dei controricorrenti della somma di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c., oltre interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2017.

Il Presidente
Dott. Vincenzo Mazzacane

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 5 FEB. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

